

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea*  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

## **IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione di integrazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13

dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 1306/2013, (UE) 1307/2013, (UE) 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli Organismi Pagatori ed altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n° 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 91 del 10/02/2023 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 2432 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al Dr. Maurizio Varagona l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Agroecologia e Agricoltura Biologica

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2023, n.2 “Legge di stabilità regionale 2023-2025

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 , “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 106 dell'1 marzo 2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023-2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTO il DM n. 2588 del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTE le Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 8655 final del 01/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;

VISTE le disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico ambientali” sottomisura 10.1, operazione 10.1.g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione” approvate con D.D.G. n. 685 del 18/04/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando pubblico 2018 del PSR Sicilia 2014/2020 emanato per la operazione 10.1.g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione” prot.n. 17986 del 12/04/2018;

VISTI l'elenco definitivo regionale delle domande ammissibili e finanziabili, per l'operazione 10.1.g bando 2018, approvato con D.D.G. n. 3920 del 9/12/2019 e le successive rettifiche intervenute;

CONSIDERATO che sul sistema informativo SIAN, mediante l'applicativo V.C.M. (verificabilità e controllabilità di misura) l'Autorità di Gestione, di concerto con l'Organismo pagatore AGEA ha configurato gli elementi caratteristici del controllo informatico sui requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni attuative dell'operazione 10.1.g;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto indicato nel V.C.M e previsto dalle Disposizioni attuative del bando, sono state approvate e pubblicate sul sito del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura le Griglie di riduzione ed esclusione relative alle sanzioni previste per gli inadempimenti dei beneficiari;

VISTO l'art. 28 del Reg. UE 1305/2013 a norma del quale viene consentita per le misure agro-climatico-ambientali una durata degli impegni compresa tra 5 e 7 anni;

VISTI l'art. 14 del Reg. UE 807/2014 e il paragrafo 8.2.10.6 del PSR Sicilia 2014/2020 a norma dei quali è consentita una proroga dell'impegno;

RITENUTO opportuno, secondo quanto previsto dagli articoli sopra citati, prolungare di due anni la durata degli impegni previsti dal bando 2018 operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione", per contribuire in maniera significativa alla salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico delle razze animali autoctone a rischio di estinzione o di abbandono e ad invertire il trend negativo della dinamica delle popolazioni, compensando la minore competitività degli allevamenti interessati rispetto a quelli con razze maggiormente produttive, in modo tale da garantire agli allevatori una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali;

RITENUTO di consentire l'accesso al prolungamento degli impegni previsti dall'operazione 10.1.g su base volontaria e in via continuativa rispetto alla scadenza temporale del 14 maggio 2023 prescritta dal bando 2018 dell'operazione in esame;

RITENUTO che la presentazione informatica al SIAN della domanda annualità 2023 per l'operazione 10.1.g debba essere intesa quale adesione volontaria al prolungamento degli impegni per due anni per tale operazione e, viceversa, il mancato rilascio al SIAN della predetta domanda come rinuncia a proseguire gli impegni oltre la durata contemplata dal Bando 2018;

RITENUTO che l'eventuale non ammissibilità della domanda di adesione al prolungamento per due anni degli impegni per l'operazione 10.1.g per la rispettiva peculiarità della partecipazione volontaria, non debba comunque avere ripercussioni negative sulle domande afferenti al bando 2018.

RITENUTO che i requisiti di ammissibilità, per l'adesione al prolungamento degli impegni per due anni per l'operazione 10.1.g, devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2023;

CONSIDERATO che il bando 2018 per l'operazione 10.1.g prevede tra i vari impegni anche quello di incrementare la dotazione iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione del 20% , nell'arco della durata quinquennale del predetto bando;

RITENUTO opportuno garantire, nel periodo biennale del prolungamento, il mantenimento della consistenza animale delle razze a rischio di estinzione dopo aver realizzato l'incremento del 20% della dotazione iniziale aziendale presente nel 2018, nel corso della durata quinquennale prevista dal bando 2018 per l'operazione 10.1.g;

RITENUTO opportuno consentire, anche agli allevatori che non hanno conseguito nel quinquennio previsto dal bando 2018 l'incremento della consistenza animale iniziale del 20%, l'accesso al prolungamento degli impegni per l'operazione 10.1.g, a condizione che tale incremento del 20% venga realizzato nel corso del periodo biennale del prolungamento

RITENUTO che il pagamento delle domande di adesione al prolungamento dell'impegno, laddove non sia stato realizzato il previsto aumento del 20% nel quinquennio previsto dal bando 2018, possa essere riconosciuto esclusivamente qualora le verifiche istruttorie accertino, per l'annualità di riferimento della domanda di prolungamento, l'aumento previsto del 20% della consistenza animale o il suo mantenimento

CONSIDERATO che la copertura finanziaria degli impegni assunti in adesione al prolungamento è subordinata all'approvazione della procedura di rimodulazione del piano finanziario dell'attuale versione del PSR Sicilia 2014-2022;

RITENUTO opportuno applicare al prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti dal bando 2018 Operazione 10.1.g gli stessi livelli dei premi annuali già adottati per l'adesione al bando 2018;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

## DECRETA

### Art. 1

Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del Reg. UE 807/2014 e il paragrafo 8.2.10.6 del PSR Sicilia 2014/2020 a norma dei quali è consentita una proroga dell'impegno e dall'art. 28 del Reg. UE 1305/2013 a norma del quale viene consentita per le misure agro-climatico-ambientali una durata degli impegni compresa tra 5 e 7 anni, **si dispone il prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti dal bando 2018 misura 10 Operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione"** (impegni di durata quinquennale che scadono il 14 maggio 2023). Il suddetto prolungamento degli impegni assunti con il bando 2018 di cui sopra si applica a tutto il territorio regionale. **La copertura finanziaria degli impegni assunti in adesione al prolungamento è subordinata all'approvazione della procedura di rimodulazione del piano finanziario dell'attuale versione del PSR Sicilia 2014-2022.**

### Art. 2

**L'adesione al prolungamento per due anni degli impegni assunti con il bando 2018 operazione 10.1.g è facoltativa.** Pertanto, la mancata presentazione della domanda per l'annualità 2023 viene intesa come rinuncia al proseguimento degli impegni per ulteriori due anni e non comporterà, comunque, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo quinquennale previsto nel bando 2018. Viceversa, la presentazione della domanda per l'annualità 2023 rappresenterà la precisa volontà di aderire al prolungamento di due anni degli impegni già assunti per il quinquennio, con l'obbligo di attenersi a tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni attuative del bando 2018 operazione 10.1.g. In ogni caso l'eventuale non ammissibilità della domanda annualità 2023 e/o quella 2024 non comporterà alcun recupero di somme percepite per l'adesione originaria al bando 2018 operazione 10.1.g.

### Art. 3

I requisiti di ammissibilità per l'adesione al prolungamento per due anni degli impegni assunti con il bando 2018 operazione 10.1.g devono essere posseduti alla data di presentazione informatica della domanda annualità 2023 e comunque entro il 15 maggio 2023.

### Art. 4

Il pagamento di ciascuna annualità di adesione al prolungamento potrà essere riconosciuto esclusivamente qualora sia stato accertato l'incremento del 20% rispetto alla consistenza animale ammessa nel 2018 o il mantenimento di tale incremento.

### Art. 5

Ai fini della verifica delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle domande di partecipazione al suddetto prolungamento degli impegni ( annualità 2023 e 2024 ) si tiene conto di quanto già previsto dalle disposizioni attuative emanate in riferimento al bando 2018 misura 10 Operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione" e successive modifiche ed integrazioni pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura, nonché di quanto contemplato dalle circolari Agea/regionali in merito anche alla tempistica da rispettare per il rilascio informatico delle domande ed alle eventuali disposizioni regionali sulla presentazione cartacea delle stesse presso gli uffici istruttori.

### Art. 6

Si applicano al prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti dal bando 2018 Operazione 10.1.g gli stessi livelli dei premi annuali già adottati per l'adesione al relativo bando 2018.

### **Art. 7**

Il presente decreto verrà trasmesso ad AGEA Organismo Pagatore per gli adempimenti di rispettiva competenza in merito alla configurazione informatica dei requisiti di ammissibilità delle domande annualità 2023 e 2024 di adesione al prolungamento degli impegni assunti con il bando 2018 per l'operazione 10.1.g.

### **Art. 8**

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2022 sul seguente link: <https://www.psr Sicilia.it/notizie/>

Palermo, li

**IL DIRIGENTE GENERALE**

( Dario Cartabellotta )

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e ss.mm.ii